

che i beni demaniali sono esenti dalla contribuzione prediale regia, e prego gli onorevoli miei colleghi di voler esaminare la nota che sta a carte 26 del progetto ministeriale, ove si trova indicato l'importare delle contribuzioni pagate dalle finanze dal 1839 a tutto il 1848 nei boschi posseduti sui territori di Racconigi, Cavallerleone, Cavallermaggiore, e vi sono specificate le contribuzioni regie, provinciali, locali e comunali. Del resto nell'editto del 14 dicembre 1818 non vi è alcuna esenzione rispetto ai beni demaniali fruttiferi; onde se la Camera, per le ragioni che già furono addotte dall'onorevole signor Michelini, crede che i beni costituenti la dotazione della Corona debban venire esentati dal pagamento di ogni contribuzione verso lo Stato, dovrà adottare un'aggiunta, se più non si può al capo III, ove sarebbe proprio il suo luogo, almeno al capo VI. Io però nulla più soggiungerò, ove una proposta a tal fine si faccia dalla Commissione o dall'onorevole signor Michelini, il quale già aveva preso l'iniziativa.

PRESIDENTE. La discussione segue sul capo V. L'articolo 10 del progetto, ora 11 per l'articolo d'aggiunta già stato accettato, è così concepito:

« I beni immobili passati dall'azienda generale della real Casa alla lista civile, ed iscritti nell'unito specchio notato B, saranno da questa rimessi al demanio, di cui faranno parte, insieme tutti gli altri che non trovansi iscritti nell'elenco segnato A. »

Il deputato Cavallini ha la parola.

CAVALLINI. Parmi che, ed il Ministero e la Commissione, adoperando la locuzione *passati dall'azienda generale della real Casa alla lista civile*, abbiano inteso di parlare dell'amministrazione dei beni immobili che si tenne sinora dall'azienda generale suddetta, alla quale vuolsi ora surrogare quella del demanio. E se questo è realmente l'intendimento dell'uno e dell'altra, io proporrei che alle parole innanzi enunciate si sostituissero le seguenti:

« I beni immobili, attualmente amministrati dall'azienda generale della real Casa ed iscritti, » ecc.

Con questo emendamento, mentre a mio avviso spiegasi vieppiù chiaramente il concetto che dettò l'articolo 10, si manterrebbe l'uniformità eziandio nella legge, in cui, dietro le discussioni e adozioni che ebbero luogo nella tornata antecedente, non veggonsi i vocaboli di *lista civile* che si trovavano nel progetto in luogo delle parole *della Corona*.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del deputato Cavallini è appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Pongo ai voti l'articolo 11 così emendato:

« I beni immobili attualmente amministrati dall'azienda generale della real Casa ed iscritti nell'unito specchio notato B saranno da questa rimessi al demanio, di cui faranno parte insieme a tutti gli altri che non trovansi iscritti nell'elenco segnato A. »

(La Camera approva.)

Leggo pure lo specchio B:

Elenco dei beni immobili che si distraggono dalla dotazione della lista civile per essere incorporati al demanio dello Stato:

« Palazzo di Madama in Torino.

« Palazzo delle regie Segreterie di Stato e degli Archivi di Corte coll'attiguo teatro di Torino.

« Palazzo della regia Accademia militare in Torino.

« Quartiere delle guardie del Corpo in Torino.

« Quartiere delle guardie svizzere e del reale palazzo in Torino.

« Palazzo dell'Accademia di belle arti in Torino. »

RICCI V., relatore. Farò osservare che questo è stato un errore. Pel palazzo dell'Accademia di belle arti in Torino già la Camera ha disposto altrimenti, e lo ha compreso nel primo elenco, di maniera che va tolto.

PRESIDENTE. Seguo a leggere l'elenco:

« Castello del Valentino reale presso Torino.

« Fabbricato della Stamperia reale.

« Chiesa e convento del Monte sui colli di Torino. »

Il relatore osserva che nell'elenco A fu già portato il palazzo dell'Accademia delle belle arti.

RICCI V., relatore. Non è portato veramente l'intero palazzo; sono contemplati i locali destinati alle scuole ed a tutti gli usi per l'Accademia delle belle arti; quindi si potrebbe lasciare nei beni che si distraggono dalla lista civile per essere incorporati al demanio, la denominazione di *palazzo dell'Accademia di belle arti, esclusi i locali destinati alle scuole ed alle gallerie*. Tale redazione sarebbe più conforme all'inserzione già fatta nell'elenco A.

BRONZINI-ZAPPELLONI. Io proporrei di dire: *meno i locali di questo palazzo contemplati nell'elenco A*.

PRESIDENTE. Il deputato Bronzini propone di aggiungere: « meno i locali di esso contemplati nell'elenco A. » Domando se tale proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(La Camera approva.)

JACQUIER. Je voudrais faire une question à monsieur le rapporteur. Je voudrais savoir ce qu'il en est du théâtre Royal.

RICCI V., relatore. Il teatro è compreso in questo elenco, cioè nei beni che passano al demanio; è fatta semplicemente nell'articolo 2 la riserva alla lista civile dei palchi che servono per suo uso, ma il complesso del teatro passa al demanio; non c'è bisogno di fare esclusione, perchè è già fatta nell'articolo 2.

JACQUEMOURD GIUSEPPE. Dans le tableau des immeubles qui passent de la liste civile à l'administration du domaine je vois figurer le quartier des suisses et gardes du palais royal de Turin. Or, il est notoire qu'une partie de ce quartier a toujours servi et sert encore aujourd'hui au logement des personnes de service du palais; il n'a pu être dans la pensée du projet de loi de faire passer cette partie du quartier au domaine. En conséquence je propose un amendement qui sera placé à la suite de la désignation du quartier des suisses et gardes du palais royal, le quel serait ainsi conçu: « à l'exception de la partie actuellement occupée par les personnes attachées au service du palais. »

RICCI V., relatore. Nel mio sentimento particolare crederci che si dovesse lasciare al demanio questo locale.

BRONZINI-ZAPPELLONI. Io credo che non fu senza motivo che la Commissione escluse totalmente questi palazzi dalla dotazione della Corona, in quanto che naturalmente avrà saputo che negli altri palazzi i quali rimangono a quest'oggetto vi saranno i locali destinati alle persone di servizio di cui faceva cenno l'onorevole deputato barone Jacquemoud: cosicchè sarei d'avviso che si ritenessero totalmente esclusi questi palazzi in ogni loro parte, perchè altrimenti produrrebbero anche confusione nell'applicazione di questo articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole deputato Jacquemoud propone all'elenco B, dove dice *quartiere delle guardie svizzere e del palazzo reale* la seguente aggiunta: *esclusa la por-*